DISPOSIZIONI INTESE AD AGEVOLARE LA CESSIONE DI AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI E LA IMMIGRAZIONE IN ALTO ADIGE

Art. 4

Sui mutui di cui all'articolo precedente potra' essere accordato un concorso dello Stato nella misura del 3,50 % annuo costante sull'importo mutuato, per una durata non superiore ai trenta anni, restando escluso il cumulo del concorso stesso con altri contributi statali previsti dalle vigenti disposizioni sul credito agrario.

Il concorso statale sara' concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere dell'Ispettorato agrario compartimentale delle Venezie, sentito l'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Versione in vigore dal 5 aprile 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni intese ad agevolare la cessione di aziende commerciali e industriali e la immigrazione in Alto Adige
Estremi	Legge 12 febbraio 1942, n. 174
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-intese-ad-agevolare-la-cessione-di-aziende-commerciali-e/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it